SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1219-A)

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE ROMANÒ)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5ª Commissione permanente (Bilancio e programmazione, partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1978 (V. *Stampato n.* **2028**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Sanità

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 maggio 1978

Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976

Comunicata alla Presidenza il 7 giugno 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Per quanto sulla catastrofe di Seveso esista ormai un'ampia letteratura, ritengo ugualmente opportuno riepilogare fatti, problemi e dati ai quali il presente provvedimento legislativo è collegato. Ricordo inoltre che una Commissione bicamerale ha condotto sull'avvenimento un'ampia indagine ed è sul punto di consegnare alle Presidenze delle Camere la relazione che ne è il risultato. Sono pertanto alla nostra portata tutti gli elementi che motivano la legge in esame.

Nel territorio del comune di Meda (provincia di Milano) sorge lo stabilimento ICMESA (Industrie chimiche meridionali società anonima). Alle ore 12,40 del 10 luglio 1976, da un reattore del reparto B dello stabilimento stesso, utilizzato per la produzione di triclorofenolo, fuoriesce una nube di vapore. L'area investita dalla ricaduta delle sostanze trascinate dalla nube interessa complessivamente una superficie di circa 1.800 ettari, dei quali 108 in zona A (con alto valore di inquinamento), 270 circa in zona B (con medio valore di inquinamento), e 1.430 in zona R (con basso o nullo valore di inquinamento). La popolazione insediata su tale area ammontava, al 31 dicembre 1976, a 37.231 unità, di cui 732 residenti in zona A, 4.699 residenti in zona B e 31.800 residenti in zona R. Le aziende operanti nell'area erano, all'atto dell'evento, 209: delle quali 29 agricole, 13 industriali, 9 commerciali, 158 artigiane. La popolazione evacuata nel periodo compreso tra il 24 luglio e il 2 agosto 1976 era composta di complessive 212 famiglie per un totale di 736 abitanti; 60 di queste famiglie (225 persone) residenti nelle zone A/1-A/5 sono destinate a non rientrare nei rispettivi alloggi perchè questi sono ritenuti non bonificabili.

Per affrontare la drammatica situazione determinata dall'evento sono adottati diversi provvedimenti, sia in sede statale sia in sede regionale. Quello che ci interessa più direttamente, in quanto contiene la prima (ed unica) misura finanziaria, è il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito nella legge n. 688 in data 8 ottobre 1976. Esso delibera uno stanziamento di 40 miliardi per interventi d'urgenza. C'è un'altra legge che ci interessa, ed è quella della regione Lombardia, emanata il 17 gennaio 1977; vi sono enunciati e definiti i cinque programmi operativi nei quali si articola l'intervento pubblico. Essi sono:

Programma operativo 1) relativo alla bonifica del territorio;

2) relativo agli accertamenti, al controllo e all'assistenza sanitaria;

3) relativo all'assistenza sociale e scolastica e alla sistemazione logistica delle famiglie evacuate;

4) relativo al ripristino o ricostruzione delle strutture civili non recuperabili e alla realizzazione di strutture sociali;

5) relativo ad interventi per la ripresa economica.

Successivamente la Regione provvede all'elaborazione di un preventivo di spesa che risulta pari a 121.635.816.606 di lire, così suddivisi: 66.404.407.648 per il programma 1; 18.142.352.910 per il programma 2; 15.064.554.389 per il programma 3; 7.825 milioni 864 mila per il programma 4; 13.678 milioni 687 mila 659 per il programma 5; e inoltre 520.000.000 per servizi generali.

La situazione finanziaria, al 30 aprile 1978, registra entrate per 44.349.639.433 (di cui 4 miliardi per partite di giro), impegni per 38.348.553.461, pagamenti per 25.469.436.136, disponibilità per 2.001.085.878.

La somma di lire 75.000.000.000 è ripartita per 5 miliardi nell'anno finanziario 1977 (nota di variazione n. 2), per 25 miliardi nel 1978 (capitolo 9001) e per 45 miliardi nel 1979. Essa integra il precedente stanziamento di 40 miliardi e garantisce alla Regione Lombardia il finanziamento dei programmi precedentemente illustrati, ora in corso di realizzazione.

ROMANÒ, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È assegnato alla regione Lombardia un ulteriore contributo speciale di lire 75 miliardi che si aggiunge a quello disposto con l'articolo 1 del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688.

Il contributo di cui al comma precedente affluirà al fondo di cui all'articolo 2 dello stesso decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688, in ragione di lire 5 miliardi nell'anno finaziario 1977, di lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 45 miliardi nell'anno finanziario 1979.

Con le somme anzidette la regione provvederà, nell'ambito dei comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 615, dei comuni indicati dai programmi di intervento approvati dalla regione Lombardia ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, nonchè degli altri già individuati ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera *i*), della legge regionale 17 giugno 1977, n. 27, anche a mezzo di delega o di contributo agli enti locali, al prosieguo e completamento, con finalità di riattivazione delle attività civili ed economiche, degli interventi previsti dall'articolo 1 — secondo comma — del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688.

Art. 2.

Per gli interventi di decontaminazione del territorio inquinato e per quelli di controllo clinico e di indagine epidemiologica nei confronti della popolazione il contributo sarà erogato in rate semestrali anticipate.

La regione Lombardia è tenuta a presentare al Presidente del Consiglio dei ministri, per il successivo inoltro al Parlamento, un rendiconto analitico delle spese effettuate nel semestre precedente anche in esecuzione dei programmi approvati con legge della regione stessa.

Al rendiconto semestrale di cui al comma precedente è allegato il parere tecnico-scientifico della Commissione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1976 in ordine alla esecuzione degli interventi di cui al primo comma del presente articolo.

Il rendiconto relativo al contributo per l'anno 1977 sarà allegato a quello concernente il primo semestre del 1978.

Art. 3.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, secondo comma, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, quale risulta dalla legge di conversione 8 ottobre 1976, n. 688, le somme eventualmente corrisposte alla regione Lombardia dalla società per azioni ICMESA, Industrie chimiche Meda, a qualunque titolo, sono utilizzate dalla regione stessa per gli interventi previsti dal precedente articolo 1.

Tali somme vanno considerate in diminuzione del contributo speciale di cui allo stesso articolo 1 con imputazione sull'ultima quota di esso ed eventualmente, ove superiori, su quelle precedenti.

Art. 4.

Le somme erogate in applicazione della presente legge si intendono a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

Nei limiti delle somme anticipate la regione è surrogata ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.

Nel caso che il diritto di surrogazione non possa essere esercitato, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, nella misura, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 25 miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.